

**MAIMERI ALBANO RANALLI**  
**STUDIO LEGALE & COMMERCIALE**

**FABRIZIO MAIMERI**

AVVOCATO - ORDINARIO DI DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO  
UNIVERSITÀ G. MARCONI DI ROMA

**MARIO ALBANO**

AVVOCATO - CULTORE DI DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO

**FILIPPO RANALLI**

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

OF COUNSEL

**FEDERICO HERNANDEZ**

AVVOCATO - ESPERTO IN DIRITTO DEL LAVORO E SINDACALE

**ROBERTO DIDDORO**

AVVOCATO - ESPERTO IN DIRITTO DELLE ESECUZIONI

Roma, 22 ottobre 2015

*Consultazione sulla proposta che la Banca d'Italia intende formulare al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) per dare attuazione all'articolo 120, comma 2, del Testo Unico Bancario, il quale disciplina la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.*

1.- Con la presente nota intendo contribuire alla consultazione sulla proposta di delibera per il CICR elaborata dalla Banca d'Italia, fornendo pertanto solo alcune indicazioni specifiche, attesa l'ampia messe di contributi che giungeranno a codesta Amministrazione.

Condivido l'impostazione di fondo di ribadire la vigenza del divieto di "anatocismo bancario" (fondato sugli usi o sulla delibera del CICR del 2000 ormai poco importa) inderogabilmente introdotto dal vigente art. 120, comma 2, TUB (art. 3) e di affrontare il problema sotto l'angolazione di quando divengano esigibili gli interessi che, sia pure "semplici", giorno per giorno maturano sulla "contabilità separata" che ogni conto corrente deve esibire accanto a quella del "capitale" (art. 4).

Considerata la circostanza che la delibera interverrà in un contesto segnato dalle decisioni della giurisprudenza, mi rendo conto delle molte variabili che i redattori della proposta hanno dovuto valutare per pervenire a una soluzione che fosse sotto vari profili "accettabile". Di qui l'esigenza di allontanarsi da ogni contaminazione che detta soluzione possa far emergere con il disposto dell'art. 1283 c.c. che ormai solo regola l'anatocismo, bancario e non. Ciò posto, le considerazioni che seguono tendono a confermare questa impostazione e a renderla ancor più inattaccabile.

2.- Al 31 dicembre di ogni anno gli interessi maturati giorno per giorno sono conteggiati. Essi però divengono esigibili solo dopo che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'invio dell'estratto conto. La previsione di questi sessanta giorni lascia perplessi. Non solo per i problemi applicativi che essa propone

(come stabilire il *dies a quo* da cui calcolarli, cosa accade in quei sessanta giorni qualora la banca dovesse vedere pericolosamente assottigliarsi la disponibilità necessaria per pagare detti interessi e così via), ma perché, a mio avviso, indebolisce l'impostazione di fondo di cui si è detto.

È vero che quei sessanta giorni ripropongono il termine di approvazione dell'estratto conto (la cui efficacia peraltro la nota e consolidata giurisprudenza della Cassazione ha sostanzialmente dissolto), ma essi assomigliano pericolosamente ai sei mesi di cui all'art. 1283 c.c., richiamando alla mente una sorta di pericoloso accorciamento del termine codicistico in una logica di perdurante anatocismo.

In altri termini, è come se i sei mesi fossero stati ridotti a due per le banche, alle quali sarebbe così consentita di nuovo una capitalizzazione annuale. Si verrebbe cioè pericolosamente a dare spazio alla critica, già letta in ordine alla proposta in esame, secondo cui il CICR finirebbe per introdurre surrettiziamente quella capitalizzazione annuale tentata in via legislativa con il d.l. non convertito del giugno 2014, andando contro il divieto di cui all'art. 120, comma 2, TUB.

È per questa ragione sostanziale che a mio avviso andrebbe eliminato il termine di sessanta giorni, limitandosi ad affermare che al 31 dicembre di ogni anno gli interessi attivi e passivi maturati divengono esigibili.

Fra l'altro, il termine in parola non è neppure ben giustificabile, nella logica della esigibilità degli interessi maturati. Una volta che si affermasse che al 31 dicembre gli interessi divengono esigibili, essi sono immediatamente pagabili al cliente (ovvero debbono essere da questi immediatamente pagati) e non si comprende perché distinguere fra contabilizzazione ed esigibilità, secondo una logica che, per i rapporti banca/correntista affluiti sul conto, non trova giustificazione per le stesse regole di funzionamento del conto corrente.

Del resto, secondo il richiamato orientamento della Cassazione, i sessanta giorni servono solo a far valere errori di calcolo od omissioni materiali, circostanze che attengono se mai alla misura delle somme contabilizzate e non alla loro esigibilità; ed è esperienza comune che detti errori ed omissioni sono rari e si risolvono agevolmente con una semplice interlocuzione cliente/banca (quando non se ne accorge e vi provvede direttamente la banca), sicché attendere i sessanta giorni non ha molto senso in punto di esigibilità.

Né perspicua e decisiva appare la giustificazione pratica sostenuta nel commento all'articolato della proposta, atteso che ben si può sostenere il contrario di quanto ivi previsto, vale a dire che il cliente sia privo di provvista per effettuare il pagamento non al 31 dicembre, bensì più in là durante i due mesi.

3.- L'eliminazione dei sessanta giorni contribuirebbe anche ad affermare il corretto funzionamento del conto corrente almeno per gli addebiti e gli accrediti derivanti dalla scritturazione in conto dei rapporti di debito/credito

intercorrenti direttamente fra banca e cliente. È infatti persuasiva, a mio avviso, la tesi che per questi rapporti non è proprio distinguere, per le annotazioni in conto, un effetto contabile e uno, variamente costruito, giuridico, poiché ogni volta che un debito/credito del tipo qui in esame viene registrato in conto, esso viene pagato/corrisposto dal o al correntista.

Ritengo che nella mancata distinzione fra rapporti diretti banca/cliente e rapporti terzi/banca sia il limite della nota decisione della Cassazione a sezioni unite di qualche anno fa e che l'occasione della delibera in commento potrebbe costituire l'occasione giusta per puntualizzare il funzionamento del conto corrente.

Sarebbe quindi anche in questa ottica più chiaro che al 1° gennaio gli interessi annuali maturati al 31 dicembre venissero scritturati in conto e quindi pagati al cliente o dal cliente, facendo applicazione dei criteri ordinari di funzionamento del conto corrente. Né avrebbe, credo, particolare rilevanza l'esigenza di informare il cliente di questa situazione attraverso l'estratto conto, tornando qui utili le considerazioni già illustrate al § 2; l'informativa sarebbe infatti esaurientemente fornita dalla delibera del CICR e dal richiamo al suo contenuto nel contratto di conto corrente: è da lì che il cliente sarebbe reso edotto della circostanza che gli interessi maturati nell'anno vengono contabilizzati al 31 dicembre e alla stessa data divengono esigibili.

In questa logica, non appare necessaria a mio avviso neppure la precisazione di cui alla parte finale del comma 4 dell'art. 4 della proposta secondo la quale, ove il correntista autorizzi l'addebito in conto degli interessi da lui dovuti alla banca, *"la somma addebitata è considerata sorte capitale"*: detta somma infatti costituisce semplicemente un pagamento che comporta un aumento nell'utilizzo delle somme messe a disposizione dalla banca ovvero una diminuzione della provvista impiegata dal cliente, ma non pare conferente qualificare l'addebito come "capitale". Va da sé infatti che sul saldo come modificato a seguito dell'addebito decorreranno interessi semplici secondo le regole generali dei frutti civili.

4.- L'eliminazione dei sessanta giorni serve pure, come detto, a eliminare ogni dubbio che ci si sia ispirati all'art. 1283 c.c., "addomesticandolo" a favore delle banche con la riduzione del termine semestrale. L'assoluto distacco dalla menzionata norma civilistica consente anche di rendere possibile un patto preventivo per concordare in contratto le modalità di pagamento degli interessi divenuti esigibili, modalità fra le quali annoverare anche quella dell'addebito in conto.

Risulta evidente, da un lato, che un simile patto, operativamente, non può che essere preventivo ovvero non è (un patto successivo al momento in cui gli interessi sono divenuti esigibili rappresenta una via non percorribile per il corrente funzionamento del rapporto banca/cliente); dall'altro, che un patto

preventivo è difficilmente giustificabile ove ci si muova (o si dia motivo di pensare che ci si muova) nell'ambito dell'art. 1283 c.c.

Non so se la proposta definitiva intende sul punto essere più chiara della bozza posta in consultazione. Sta di fatto però che un patto successivo circa le modalità con le quali pagare gli interessi divenuti esigibili renderebbe vano il pregevole sforzo effettuato dagli estensori della proposta in esame.

5.- L'ultimo punto che intendo rappresentare è la possibilità, ora menzionata, del patto preventivo. Sempre nella logica non dell'anatocismo (per sempre vietato), ma delle modalità con le quali pagare gli interessi divenuti esigibili, ritengo possa considerarsi consentita una clausola contrattuale che le determini.

Concordo con l'impostazione seguita dalla proposta in esame, secondo cui varie possono e debbono essere le modalità di pagamento degli interessi: preciso che mi riferirò di seguito, per semplicità di esposizione, agli interessi creditori per le banche, perché per quelli debitori valgono le stesse regole, a parti invertite. Peraltro, il richiamo all'art. 127, comma 1 (contenuto nel comma 3 dell'art. 5 della delibera in esame) potrebbe essere inteso come un *placet* preventivo (se non un incoraggiamento) per quelle banche che – non si saprebbe su quale base, peraltro – intendessero continuare, dopo il 1° gennaio 2016, a mantenere la capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori, in deroga al principio della pari periodicità.

Tornando alla questione qui affrontata, credo che dovrebbero costruirsi clausole che prevedano una serie di possibilità nel pagamento degli interessi da parte del cliente, stabilendo che quella dell'addebito in conto è da considerarsi di *default* e venga attuata solo ove prima del 31 dicembre (ovvero prima dei sessanta giorni ove essi non fossero eliminati) il correntista non abbia manifestato la volontà di avvalersi di una modalità diversa.

Siffatta formulazione e l'eliminazione a ogni riferimento (implicito o esplicito) all'art. 1283 c.c. – auspicabilmente espungendo dalla delibera i sessanta giorni – dovrebbero attribuire maggiore certezza alla tesi di un patto preventivo sulle modalità di pagamento degli interessi divenuti esigibili.

È gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

  
Fabrizio Maimeri